Legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).**

## Art. 15 bis

*(Interpretazione autentica) (1)*

**1.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.

Note:
**1** Articolo aggiunto da art. 167, comma 1, L. R. 17/2010